



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO POLIZIA DI STATO

CESENA

Per opportuna conoscenza e documentazione si trasmette la circolare n. 3-2020, datata 1° aprile 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'Intermodalità, di orientamento per gli organi di polizia che svolgono attività di controllo, con la quale si comunica che in relazione alla attuale situazione di emergenza i paesi membri del trattato multilaterale CEMT hanno assunto una posizione comune sul reciproco riconoscimento della validità dei documenti di cui all'oggetto scaduti e che non è stato possibile rinnovare, ovvero che scadono nel corso del loro uso.

In particolare, per quanto riguarda il certificato di revisione annuale (*annex 6*) dei veicoli a motore e rimorchi la cui validità sia scaduta dopo il 12 marzo 2020, è stata disposta una proroga di detta validità sino al 30 giugno 2020, e pertanto, detti certificati devono ritenersi validi a tutti gli effetti sino a tale data.

Per le autorizzazioni di breve durata (30 giorni dall'inizio del viaggio dal paese di immatricolazione del veicolo), è stata disposta una proroga di validità nel caso in cui il veicolo non abbia potuto ultimare il viaggio prima della scadenza propria del titolo autorizzativo. Pertanto, al ricorrere di tale ipotesi, e sino al 30 giugno 2020, deve ritenersi consentito di portare a termine i viaggi in corso che si trovino nella suddetta condizione.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Forgione



*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE
E PER L'INTERMODALITA'
DIVISIONE 5

PROT. 6120
R.U. USCITA

Roma, 1 aprile 2020

Circolare n. 3 – 2020

Alle Direzioni Generali Territoriali
LORO SEDI

URGENTE

Al Ministero dell'Interno
Servizio di Polizia Stradale
ROMA

e, p.c. Alla Direzione Generale MOT
SEDE

Oggetto: emergenza COVID-19. Comunicazione del Segretariato CEMT sulla validità del certificato di revisione annuale (*annex 6*) e sull'utilizzazione delle autorizzazioni di breve durata.

Il Segretariato della CEMT ha comunicato che i paesi membri del trattato multilaterale hanno assunto una posizione comune sul reciproco riconoscimento della validità dei documenti di cui all'oggetto scaduti e che – in relazione a alla situazione di emergenza – non è stato possibile rinnovare, ovvero che scadano nel corso del loro uso.

In particolare, per ciò che attiene al certificato di revisione annuale (*annex 6*) dei veicoli a motore e rimorchi la cui validità sia scaduta dopo il 12 marzo, la posizione comune è per la proroga di detta validità sino al 30 giugno 2020, e pertanto, detti certificati devono ritenersi validi a tutti gli effetti sino a tale data.

Per le autorizzazioni di breve durata – cioè 30 giorni dall'inizio del viaggio dal paese di immatricolazione del veicolo – si è ritenuto di doverne prorogare la validità se il veicolo non ha potuto ultimare il viaggio prima della scadenza propria del titolo autorizzativo. Di conseguenza, al ricorrere di tale ipotesi e sino al 30 giugno p.v., deve ritenersi consentito di portare a termine i viaggi in corso che si trovino nella suddetta condizione.

Si prega il Servizio di Polizia Stradale di assicurare la più ampia diffusione della presente alle altre Forze di Polizia ed alle Prefetture, affinché sia veicolata anche alle Polizie Locali.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Paolo Sangiorgio)